

CAMERA DEI DEPUTATI N. 413

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SCOCA, GIOVANARDI, FOLLINI, VOLONTE', CARRARA, OSTIL-
LIO, PERETTI, SANZA, CARDINALE, FABRIS, LUCCHESI,
FRONZUTI, TASSONE, CIMADORO, TERESIO DELFINO**

Modifiche all'articolo 564 del codice penale,
relativo al delitto di incesto

Presentata il 9 maggio 1996

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come tutti sappiamo, dietro il velo del segreto domestico o nel riserbo della vita parentale, si perpetrano, a volte, reati anche gravi o gravissimi, che offendono la moralità familiare, la dignità umana, la libertà personale, l'onore sessuale.

Indagini, ovviamente presuntive, rilevano come la corruzione minorile, la costrizione alla prostituzione, l'abuso del potere correttivo genitoriale, la violenza sessuale e l'incesto siano illeciti che ricorrono, con spaventosa frequenza, in tutti gli strati del concerto sociale.

I più recenti studi socio-antropologici, prevalentemente basati su dati notiziali incompleti e frammentari, indicano le

cause di questo fenomeno nel progressivo stato di smarrimento individuale, in cui la cultura del materialismo industriale, spesso eticamente degradata da una irresponsabile opera devastatrice dei mezzi di informazione, ha relegato l'essere umano.

La paura del pubblico disgusto ed il timore della rappresaglia parentale inducono la quasi totalità delle vittime, soprattutto se minori o indifesi, alla sopportazione ed al silenzio.

Ma anche qualora tali soggetti volessero infrangere la cappa di un rassegnato silenzio, non sempre l'ordinamento giuridico riuscirebbe ad assecondarli e ad incoraggiarli, ma soprattutto a proteggerli con la punizione dei colpevoli.

È questo il caso dell'incesto, che il codice penale prende in considerazione con l'articolo 564.

L'incesto, sia come singolo atto occasionale, sia come relazione continuativa, viene punito da detto articolo soltanto se, ed in quanto, abbia determinato un pubblico scandalo: cioè un senso di turbamento e di disgusto in un numero di persone estranee alla cerchia parentale alla quale appartengono i soggetti incestuosi.

In sostanza, affinché scatti la reazione sanzionatoria dell'ordinamento, è necessario che la conoscenza dell'incesto travalichi i confini di questa cerchia, o perché gli autori abbiano assunto in proposito inequivoci atteggiamenti esteriori o perché gli estranei al gruppo parentale abbiano preso autonomamente cognizione del misfatto.

Se, dunque, la conoscenza dell'incesto rimane circoscritta nel ristretto ambito della cerchia familiare, l'ordinamento giuridico non interviene per sanzionarlo: o meglio, non lo considera reato.

Eppure, non si può negare che, indipendentemente dalla sua conoscenza pubblica, l'illecito in esame sia comunque di per sé un atto che lede gravemente un bene prioritario per lo sviluppo di una civile e retta convivenza umana: la regolare ed equilibrata formazione etica di quel nucleo fondamentale della società che è la famiglia.

Al nostro legislatore non è sfuggita questa considerazione, tanto che ha inserito l'articolo 564 del codice penale in esame tra le norme che puniscono i delitti contro la moralità familiare.

Senonché, nella sostanza, questa moralità familiare, non è assunta dall'articolo 564 del codice penale come bene oggetto della lesione e, quindi, come bene meritevole di protezione.

Infatti secondo la letteratura e la giurisprudenza più autorevoli, il bene a favore del quale l'articolo destina l'intervento protettivo è, proprio per le necessità della condizione del « pubblico scandalo », soltanto la moralità pubblica ed il buon costume collettivo. Ci troviamo così al cospetto di una evidente discrasia della legge,

che non trova giustificazione alcuna, se non nell'intento, proprio del periodo in cui il codice penale vigente fu emanato, di non palesare, attraverso il processo giudiziario, all'esterno del nucleo familiare i misfatti che nel suo seno e nel suo segreto si andavano compiendo. Ma, oggi, questo intento non può essere ulteriormente tollerato nei termini prospettati dalla norma in esame.

Il nostro Stato, negli ultimi decenni, ha ampliato progressivamente la sua funzione di organo tutorio, mediante interventi correttivi tesi a colmare le carenze ed a reprimere gli abusi interni al nucleo parentale.

L'attuazione di questi interventi ha richiesto e richiede, sia pure eccezionalmente, l'intromissione nel riserbo domestico, al fine di accertare sia gli abusi o i misfatti, sia per adottare le misure preventive e repressive necessarie. Insomma, secondo il nuovo orientamento sociale dello Stato, appare spesso preferibile, soprattutto in presenza dei fenomeni più turpi, sacrificare il suddetto riserbo a favore del corretto sviluppo della vita etica familiare, soprattutto a tutela dei soggetti più deboli che, altrimenti, non avrebbero difesa alcuna.

Ecco perché la proposta di legge prevede che l'atto incestuoso costituisca reato perseguibile, indipendentemente dalla circostanza che esso determini scandalo all'esterno della cerchia familiare. Sarà sufficiente che l'incesto si sia verificato e sia stato conosciuto all'interno di tale cerchia.

Attualmente l'articolo 564 del codice penale così recita: « Chiunque in modo che ne derivi pubblico scandalo, commette incesto ... ».

Sarà sufficiente eliminare nel nuovo testo oggetto della proposta di legge la locuzione « pubblico » per estendere così la causa obiettiva di punibilità allo « scandalo », comunque esso sia configurabile, pubblico o non. La pubblicità dello scandalo, ora prevista come unica causa di punibilità, verrà pur sempre considerata, ma come circostanza aggravante del reato, alla pari ed in aggiunta alle aggravanti già ora indicate dall'articolo 564 del codice penale:

il fatto che l'atto incestuoso non sia isolato, ma si sia trasfuso in una relazione incestuosa; il fatto che l'illecito sia commesso da un maggiorenne con persona minore degli anni diciotto. A protezione del soggetto minore, non coinvolto nella produzione dell'illecito potrà, nel caso in cui si produca lo scandalo, valere il disposto dell'articolo 519 del codice penale, che prevede la configurazione del reato di violenza carnale, prescindendo dalla sua notorietà.

Da ultimo appare necessario precisare, nella formulazione della nuova norma, che nel novero dei soggetti, tra i quali l'atto illecito deve espletarsi, rientrano anche le persone adottanti ed adottate. È sì vero che, dopo la intervenuta modifica dell'articolo 314 del codice civile (prima con la legge 5 giugno 1967, n. 431, e successivamente con l'articolo 67 della legge 4 maggio 1983, n. 184, che ha abrogato il capo III del titolo VIII del libro primo del codice civile), l'adottato

acquista lo stato di figlio legittimo nei confronti degli adottanti; tuttavia stante la « specialità » della norma penale è opportuno che nelle categorie dei soggetti destinatari del divieto penale siano espressamente menzionati gli adottanti e gli adottati.

Riteniamo, Onorevoli colleghi, che con la nuova regolamentazione del reato, potranno portarsi finalmente alla luce tutti quei casi di incesto che sino ad oggi sono rimasti celati ed affrancati da ogni sanzione.

Recenti articoli della stampa quotidiana e periodica hanno rilevato come gli incesti non perseguibili, in base al testo vigente dell'articolo 564 del codice penale, costituiscono oltre il 90 per cento del fenomeno.

Con il nuovo testo normativo si porrà quindi fine ad una piaga che non è degna della nostra civiltà e della nostra cultura.

Confidiamo nella vostra sensibilità per una sollecita approvazione della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il primo ed il secondo comma dell'articolo 564 del codice penale sono sostituiti dai seguenti:

« Chiunque, in modo che ne derivi scandalo, commette incesto con un discendente od un ascendente, o con un affine in linea retta, o con una sorella o un fratello ovvero con un adottante o un adottato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

La pena è della reclusione da due ad otto anni nel caso di relazione incestuosa ovvero nel caso che lo scandalo di cui al primo comma sia pubblico ».